

## COMUNE ARIANO IRPINO



### REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

#### ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017)

##### **Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione**

Il presente regolamento, predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, oltre che dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e buon andamento, disciplina le modalità e i criteri per l'istituzione e la tenuta di un "Albo Comunale degli Avvocati", attraverso il quale ricorrere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità, nei casi di motivata ed accertata impossibilità dell'avvocatura interna.

Per "incarichi legali" ai sensi del presente regolamento, si intendono:

- a) Gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (cosiddetto patrocinio legale), come definiti dall'art. 17 comma 1, lett. c –d del D.Lgs 50/2016, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero in quelli in cui l'ente ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
- b) Gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale.

##### **Art. 2 – Servizio Legale interno**

Il servizio Legale interno, nell'ambito delle specifiche competenze e compatibilmente con l'adeguata dotazione di personale abilitato al patrocinio legale, assicurerà l'assistenza e la difesa dell'Ente dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie ed in ogni fase di giudizio. Solo in caso di eccessivo aggravio di

lavoro e/o di impossibilità dell'avvocatura interna, comprovata documentalmente, si procederà all'affidamento di incarichi a professionisti esterni al fine di garantire la difesa dell'Ente.

### **Art. 3 – Istituzione Albo comunale degli avvocati**

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo Comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B- CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO DEL LAVORO

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE

Sezione E - CONTENZIOSOTRIBUTARIO

Presso ciascuna sezione verrà creata una sottosezione relativa agli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori.

L'iscrizione nell'Elenco/Albo avviene su richiesta e dichiarazione di disponibilità del professionista, singolo o associato.

L'iscrizione nell'Elenco/Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali, di avviso pubblico da pubblicare sull'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente e, successiva, comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente per territorio.

L'Elenco/Albo così formato avrà validità con decorrenza dalla sua approvazione in Consiglio Comunale e fino a tutto l'anno 2020. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali **anche a professionisti non inseriti nell'Elenco/Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta e specifica specializzazione.**

### **Art. 4 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della domanda di iscrizione:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati precedente a quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- Assenza dei motivi di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ;
- Possesso di polizza professionale ai sensi del D.M. del 22.09.2016;
- I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco/Albo promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente sono obbligati a comunicare tale circostanza e saranno, necessariamente, cancellati dal predetto elenco.
- Potranno essere reinseriti, a domanda, nell'Elenco/Albo quando avranno rimosso la situazione di conflitto di interessi con il Comune di Ariano Irpino.

#### **Art. 5 – Iscrizione nell'Elenco**

L'iscrizione all'elenco unico, suddiviso nelle sezioni di cui all'art. 3, ha luogo, a seguito di indicazione di procedura ad evidenza pubblica, su domanda del professionista interessato, **con l'indicazione delle sezioni (massimo due)** dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. In caso di domanda di iscrizione con indicazione di più di due sezioni, la domanda non sarà presa in considerazione.

Nella richiesta di iscrizione si dovrà altresì precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (Corte di Cassazione/Consiglio di Stato).

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
  - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- godimento dei diritti civili e politici;
  - iscrizione all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
  - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
  - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica amministrazione;
  - insussistenza di cause di inconfirmità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 , in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
  - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
  - numero codice fiscale e numero partita Iva;
- b. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui chiede l'iscrizione;
- c. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ariano Irpino o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- d. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

#### **Art. 6 –Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del responsabile dell'Area a cui afferisce la controversia, rationae materiae, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa - Settore Affari Generali, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale adottando il criterio di rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell'Elenco/Albo, attraverso lo scorrimento della stessa, attuato previo sorteggio della lettera, del cognome, da cui partire, con l'obbligo di acquisizione di un preventivo di parcella con riferimento alle tabelle dei parametri forensi di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii., redatta con applicazione dei minimi tariffari.

Non potranno essere conferiti incarichi ai professionisti che abbiano ricevuto negli ultimi tre anni almeno due incarichi dall'Ente Comunale, non computando a tal fine quello conferito in prosecuzione, consequenzialità e complementarietà di un altro in carico.

Non potranno essere conferiti, altresì, incarichi ai professionisti che, all'atto del conferimento, abbiano in corso giudizi avverso l'Ente o abbiano assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.

E' consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti.

In ogni caso l'affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti ai minimi.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il D.M. n.55/2014.

### **Art. 7 – Condizioni**

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) L'indicazione del valore della causa;
- b) Il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegati al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo;
- c) Obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- e) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con

l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

- f) Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

### **Art. 8 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, tranne la corresponsione delle spese vive debitamente documentate, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista con la presentazione di parcella congiunta. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, il professionista incaricato che avrà preventivamente rappresentato tale circostanza, provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza. Il Dirigente dell'Area Amministrativa provvederà all'impegno di spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione. Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico potrà essere riconosciuto un acconto, a valere sulle voci di spese processuali, con prevalenza per le spese vive da sostenersi per l'attività giudiziale.

### **Art. 9 – Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

### **Art. 10 – Registro**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Ufficio Legale.

### **Art. 11- Pubblicità**

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo on line e sul portale Web dell'Ente.

### **Art. 12 – Tutela dei dati personali**

L'Ente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e del D. Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18 (c.d. CODICE PRIVACY), provvederà al trattamento dei dati personali di tutti i professionisti, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente regolamento nonché alla nomina di coloro che risulteranno idonei nel rispetto della normativa vigente. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati.

I professionisti si impegnano ad accettare da parte del Comune di Ariano Irpino, contestualmente all'eventuale conferimento dell'incarico, la designazione a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679.

### **Art. 13- Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento , si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

